



**PROVINCIA
DI PARMA**

**UFFICIO LEGALE - CONTROLLO ATTI - ACCESSO - RISERVATEZZA - UPD PER I COMUNI E
ALTRI ENTI**

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 49 del 21/03/2024

Oggetto: PROCEDIMENTO PENALE "AEMILIA". - INTEGRAZIONE INCARICO PER LA RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE.

IL PRESIDENTE

Premesso:

che presso il Tribunale di Reggio Emilia si svolgeva il procedimento penale denominato "Aemilia", a carico di oltre 200 soggetti imputati, a vario titolo, di avere partecipato all'associazione mafiosa denominata "ndrangheta", autonomamente operante da anni nel territorio emiliano, e/o di avere posto in essere reati con lo scopo di agevolare l'attività della suddetta associazione o comunque condotte delittuose connesse o collegate ai predetti reati;

che il sodalizio, ritenuto legato alla cosca "Grande Aracri" di Cutro, risultava operare anche nel territorio della Provincia di Parma;

che in considerazione del disvalore delle condotte delittuose ascrivibili agli imputati e del prevalente interesse della Provincia di Parma ad essere risarcita di tutti i danni, di qualsivoglia natura, arrecati al patrimonio ed all'immagine dell'Ente e preso atto, come da verbale di seduta congiunta tenutasi il 29/03/2016 tra Assemblea dei Sindaci e Consiglio Provinciale, della proposta, presentata dal Presidente e dal Consigliere all'epoca Delegato e condivisa dall'Assemblea dei Sindaci, la Provincia stessa riteneva opportuno costituirsi parte civile nel procedimento penale di che trattasi;

Dato atto:

che la suddetta costituzione di parte civile veniva promossa, sempre nell'interesse dell'Ente per la difesa delle proprie ragioni, intervenendo nel giudizio penale di cui in premessa, ai sensi degli artt. 74 e ss. del C.p.p., anche al fine di ottenere un congruo risarcimento con riferimento anche all'avvenuta lesione del proprio decoro e della propria immagine;

che per la tutela delle ragioni dell'Ente, con Decreto Presidenziale n. 93 del 12/04/2016, in esito ad idonea procedura comparativa esperita mediante l'acquisizione di preventivi di spesa presso n. 4 (quattro) legali, esito riportato nel verbale del 06/04/2016 agli atti dell'Ufficio Legale, veniva incaricata l'Avv. Matilde Rogato del Foro di Parma, con Studio attualmente sito a Parma, in Via Goito n. 16;

che, come noto, l'Avv. Matilde Rogato risulta peraltro da tempo regolarmente iscritta nel predetto Albo recante "Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma", avendo presentato la documentazione prescritta accompagnata da regolare domanda, assunta a protocollo dell'Ente al n. 29939 del 13/11/2018;

Preso atto:

che il primo grado di giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, si concludeva favorevolmente per la Provincia di Parma, con la condanna degli imputati ed il riconoscimento, a favore dell'Amministrazione, di una somma dovuta a titolo di provvisoria pari a €. 300.000,00.=, come anticipato via mail dal suddetto difensore con nota dell'01/11/2018 e come stabilito dal Tribunale di Reggio Emilia, dal quale promanano la Sentenza n. 1154 del 31/10/2018, resa in esito al giudizio abbreviato richiesto da alcuni imputati, e la Sentenza n. 1155 sempre del 31/10/2018, resa in esito al giudizio ordinario esperito per i rimanenti imputati, entrambe depositate presso la Cancelleria Penale del menzionato Tribunale;

che i condannati promuovevano appello avverso le precitate Sentenze nn. 1154/2018 e 1155/2018 del Tribunale di Reggio Emilia, come comunicato dall'Avv. Matilde Rogato, difensore dell'Ente, da ultimo con nota di posta elettronica del 07/01/2020;

che l'Ente dava corso alla propria costituzione in giudizio, in qualità di parte civile, anche nella fase d'appello, sempre al fine della tutela del proprio decoro e della propria immagine ed alla luce della somma provvisoria risarcitoria di €. 300.000,00.= già riconosciuta dalle menzionate Sentenze nn. 1154/2018 e 1155/2018 del Tribunale di Reggio Emilia, avvalendosi sempre dell'Avv. Matilde Rogato;

che anche il processo d'appello, radicato presso la Corte d'Appello di Bologna, terminava favorevolmente per la Provincia di Parma in quanto, pur a fronte della parziale riforma di quanto deciso in primo grado dal Tribunale di Reggio Emilia, la decisione dell'appello stesso non incideva in alcun modo sul risarcimento riconosciuto dal Tribunale precitato alla Provincia di Parma, che veniva confermato dalla Corte d'Appello di Bologna, come si evince dalla nota di posta elettronica del 18/12/2020 inviata dal difensore dell'Amministrazione, Avv. Matilde Rogato di Parma;

che le decisioni d'appello di cui sopra risultano tuttora comunque esecutive, fatto salvo quanto emerso nel successivo giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'Appello di Bologna poi disposto dalla Corte di Cassazione, il cui esito riguardava soli n. 7 (sette) imputati e ferma restando, in ogni caso in quanto suffragata anche in tale sede, la provvisoria di €. 300.000,00.= a suo tempo riconosciuta alla Provincia di Parma;

che questa Presidenza, sentita anche la Dirigenza dell'Ufficio Legale, conferma il proprio intento di dar luogo a compimento di tutte le attività esecutive, necessarie per l'introito del risarcimento riconosciuto in primo grado e confermato in Appello a favore della Provincia di Parma, in ragione di □. 300.000,00.=;

Precisato:

peraltro che la prestazioni riferite alle attività di che trattasi non sono acquisibili ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, comma 450, in quanto l'Ente ha sì l'obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma solo se la prestazione specificamente richiesta sia ivi effettivamente acquisibile;

Considerato:

che essendo la fase d'appello risultata particolarmente impegnativa e caratterizzata da diverse udienze, le somme a suo tempo impegnate in forza del D.P. n. 02/2020, poi integrato con D.P. n.

105/2022, dopo il saldo delle spettanze dovute all'Avv. Rogato per l'attività svolta nel procedimento d'appello medesimo, si sono rivelate insufficienti rispetto alle complesse attività da compiere per l'esecuzione stessa che prevedono, ancor prima della procedura di riscossione giudiziale coatta propriamente intesa, l'individuazione di beni effettivamente aggredibili;

1) che a tale proposito, in sede di relazione destinata alla disamina annuale del contenzioso da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, assunta a protocollo dell'Ente al n. 7420 del 18/03/2024, l'Avv. Rogato riferiva che:

“Considerato il numero elevato degli imputati condannati, la procedura esecutiva nei confronti di ciascuno di essi non risulta semplice, a partire dall'individuazione dei beni (mobili/immobili) da aggredire, posto che le confische disposte dalle autorità giudiziarie sono ormai divenute definitive. Dovranno peraltro essere effettuate delle ricerche presso i competenti uffici (anagrafe, catasto, Agenzia delle Entrate ecc.) per verificare la situazione patrimoniale di tali soggetti condannati e coobbligati e, quindi, attestarne la solvibilità.

Altra opportunità per il recupero è offerta dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, al quale può essere presentata domanda di accesso per il tramite della Prefettura competente per territorio. Sotto tale profilo ho già richiesto copia autentica della corposa sentenza della Corte d'Appello di Bologna, con attestazione di irrevocabilità e preso contatti con la Prefettura di Parma.....

.....OMISSIS.....

Viste le azioni da intraprendere, sulla base di quanto sinora accertato presso la cancelleria, si ritiene che, presuntivamente, l'ammontare del compenso stabilito dovrà essere aumentato prevedendo una somma ulteriore, pari ad euro 5.000,00 oltre accessori di legge, di cui buona parte sarà utilizzata per le spese vive di procedimento.....”;

Dato atto:

che, in esito a ricognizione, l'attuale dotazione organica dell'Ente non risulta annoverare al proprio interno specifiche professionalità idonee a proseguire come sopral'incarico di che trattasi, posto che, tra l'altro, nessuna unità di personale risulta iscritta all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati della Provincia di Parma, ravvisandosi pertanto la necessità di procedere all'individuazione di professionisti esterni esperti in materia;

Viste:

la Sentenza della V Sezione della Corte di Giustizia UE, resa il 06/06/2019 nella causa C-264/18, nella quale si afferma come la rappresentanza legale innanzi all'Autorità Giudiziaria inerisca ad un incarico inevitabilmente ispirato all'intuitu personae; incarico destinato pertanto a rivestire natura fiduciaria e carattere di riservatezza, connotati che, di norma, risultano pertanto non in linea con l'adozione di procedure comparative finalizzate al conferimento dell'incarico stesso;

altresì la Sentenza n. 509/2021 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Lazio, che rispetto alla rappresentanza in giudizio ovvero ad una consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento, argomenta che *“Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.”;*

Visto inoltre:

il Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 30/07/2018 e modificato con Atto C.P. n. 36 del 30/09/2021, nonché l'Albo recante gli *“Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma”*, formato sulla scorta delle domande pervenute in seguito ad Avviso Pubblico del 14/09/2018, scaduto il successivo 14/11/2018; Albo in seguito implementato perchè destinato, come specificato nell'Avviso Pubblico precitato, a rimanere

comunque aperto in quanto aggiornabile ogni sei mesi con richieste di ammissione pervenute successivamente alla scadenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, dell'Avviso stesso;

Valutata:

l'opportunità di far proseguire l'incarico a suo tempo già conferito, all'Avv. Matilde Rogato di Parma con Studio sito a Parma, in Via Goito n. 16, nella prospettiva di far compiere tutte le attività necessarie per la riscossione della somma di €. 300.000,00.=, riconosciuta alla Provincia di Parma a titolo di provvisionale dal Tribunale di Reggio Emilia e dalla Corte d'Appello di Bologna (in sede d'appello e poi di rinvio), nonché dalla Corte di Cassazione, evidenziando peraltro nuovamente che la tutela della Provincia stessa, come detto affidata in primo grado ed in appello all'Avv. Matilde Rogato del Foro di Parma, ha sortito e cristallizzato un esito decisamente favorevole, con appunto il riconoscimento definitivo all'Ente di una somma di €. 300.000,00.= a titolo di provvisionale;

Ritenuto :

pertanto di confermare, per la tutela della Provincia di Parma, nella fase esecutiva finalizzata alla riscossione della provvisionale riconosciuta all'Ente in ragione di €. 300.000,00.= di cui in premessa, la scelta dell'Avv. Matilde Rogato del Foro di Parma, con Studio sito a Parma, in Via Goito n. 16, esperta di diritto civile e penale, già individuata quale difensore dell'Ente per il primo grado di giudizio in esito ad idonea procedura comparativa, nonché in appello, per le richiamate ragioni di continuità; conferma che risiede nelle medesime ragioni già riportate nel Decreto Presidenziale n. 2/2020, poi integrato con D.P. n. 105/2022;

di confermare pertanto all'Avv. Matilde Rogato del Foro di Parma il mandato di proseguire e/o dar luogo, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a tutte le attività necessarie, anche esecutive, finalizzate ad ottenere da parte della Provincia di Parma il pagamento della provvisionale in parola, riconosciuta in forza delle Sentenze emesse dal Tribunale di Reggio Emilia e dalla Corte d'Appello di Bologna, nonché dalla Corte di Cassazione, pari ad €. 300.000,00;

di prevedere, per l'Avv. Matilde Rogato, per la procedura esecutiva a suo tempo già affidata, un'integrazione di spesa presunta di ulteriori €. 3.000,00.= per le proprie spettanze, oltre a €. 450,00.= per spese generali al 15%, ad 138,00.= per C.P.A. al 4% e ad €. 2.500,00.= per spese vive e così, complessivamente, €. 6.088,00.=, secondo quanto dalla stessa comunicato a mezzo nuovo preventivo di spesa scritto, agli atti dell'Ufficio Legale dell'Ente;

Dato atto:

che ai fini della liquidazione del proprio compenso e ferma restando la quantificazione dello stesso nei limiti dell'importo come sopra stabilito, la legale incaricata sarà tenuta a produrre copia della propria nota d'incarico e del proprio preventivo di spesa all'Autorità Giudicante adita;

Ritenuto:

che il preventivo di spesa presentato sia da intendersi comunque comprensivo di qualunque altro onere, ivi comprese tutte le spese vive, che dovranno pertanto considerarsi comprese nell'importo come sopra quantificato;

Dato atto:

che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 43 dell'11/12/2023 è stato approvato il DUP 2024- 2026;

che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024–2026;

che il Piano Esecutivo di Gestione 2024–2026 è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 9 del 19/01/2024;

che con Decreto n. 16 del 31 gennaio 2024, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.);

Visto:

lo Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015, in seguito modificato con atto dell'Assemblea stessa n. 1 del 07/03/2019;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio e del Ragioniere Capo, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DECRETA

di confermare, all'Avv. Matilde Rogato di Parma, con Studio ivi sito in Via Goito n. 16, già scelta quale difensore dell'Ente parte civile per il primo grado di giudizio e a suo tempo individuata in esito ad idonea procedura comparativa esperita mediante l'acquisizione dei preventivi di spesa presso n. 4 (quattro) legali, nonché, per ragioni di continuità, anche per la fase d'appello, il mandato di proseguire e/o dar luogo, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a tutte le attività necessarie, anche esecutive, finalizzate ad ottenere da parte della Provincia di Parma il pagamento della provvisionale in parola, riconosciuta dalle Sentenze sia del Tribunale di Reggio Emilia che della Corte d'Appello di Bologna nell'ambito del processo "Aemilia", pari ad €. 300.000,00;

di presumere una spesa di ulteriori complessivi €. 6.088,00.=, quale importo richiesto dall'Avv. Matilde Rogato stessa, per la procedura esecutiva a suo tempo già affidata con D.P. n. 02/2020, poi integrato con D.P. n. 105/2022, salvo eventuali modificazioni che si rendessero strettamente necessarie in corso di vertenze per non previsti incombenti, processuali e/o stragiudiziali, comunque da comunicarsi previamente da parte della professionista e da approvarsi con successivo atto;

di conferire mandato al competente Ufficio di dar corso agli atti successivi, tra cui la strutturazione della lettera d'incarico, allegata in bozza quale parte integrante del presente atto;

di dare atto:

che la spesa totale di €. 6.088,00.=, farà carico al capitolo 305700650000 (Att. amministrativa Legale - U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale) del Bilancio 2024-2026, annualità 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

che l'esigibilità delle obbligazioni avrà luogo entro il 31/12/2024;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale

